

12 FEBBRAIO 2016

## MOD. 730 E DATI SANITARI: I PROBLEMI CONTINUANO



I termini sono ormai scaduti, ma i dubbi e le preoccupazioni, purtroppo, restano: l'invio delle spese sanitarie, che doveva essere effettuato entro lo scorso 9 febbraio, continua a regalare notti insonni.

Il motivo per il quale non possiamo lasciarci, finalmente, questo adempimento alle spalle è connesso alle ricevute di scarto ricevute da molti colleghi, le quali costringono ad un nuovo invio entro i successivi cinque giorni: invio che, però, non è possibile, in quanto il canale è chiuso e i file non vengono più elaborati!

Un bel problema, insomma, che richiede un intervento chiarificatore da parte degli organismi preposti, soprattutto per comprendere quale sarà l'esito, in termini sanzionatori, di questi file scartati.

### La norma

La norma c'è, ed è anche chiara: ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 158/2015 "nei casi di errata comunicazione dei dati la

sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa".

Questa disposizione, che non ha valenza limitata al primo anno di invio, ma trova applicazione generale, sembra estremamente chiara nella sua formulazione, e ammette l'invio dei file corretti entro i 5 giorni dalla scadenza prevista (ovvero il 9 febbraio).

Nonostante gli espressi chiarimenti del legislatore, però, ad oggi, ciò non sembra possibile.

Ci si chiede pertanto, per quale motivo non siano stati concessi i cinque giorni richiamati dalla norma, facendo quindi slittare la chiusura del canale al 14 febbraio.

### Una possibile soluzione

In preda alla confusione, che, per questo adempimento, regna sovrana, molti consulenti si sono rivolti al call center del Sistema Tessera Sanitaria, che, da un lato rassicura, mentre dall'altro, lascia aperti molti interrogativi.

Il comportamento che suggeriscono è infatti quello di inviare comunque i file corretti, anche se viene rilevato un errore, in quanto l'invio è oltre i termini.

Il sistema, infatti, registra i nuovi invii, i quali, però, non possono essere ovviamente trasmessi all'Agenzia delle entrate, in quanto il canale è chiuso.

Tutto dipenderà quindi dall'Agenzia delle entrate: se deciderà di riaprire il canale, i dati dei nuovi file saranno comunque trasmessi, mentre, in caso contrario, la loro sorte è ancora sconosciuta.

### L'esonero dalle sanzioni per il primo anno

Giova in questa sede ricordare anche che la Legge di stabilità 2016 ha introdotto un'importante disposizione in merito alle sanzioni connesse, tra l'altro, al primo anno di invio dei dati sanitari.

Con il comma 949, art. 1, della Legge di stabilità, è stato infatti stabilito che "per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione

*all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1".*

La domanda che ci poniamo è quindi questa: cosa intende il Legislatore con "lieve tardività"? un ritardo di alcune ore?

Dobbiamo considerare fuori dal perimetro applicativo delle sanzioni solo gli invii fatti qualche minuto dopo l'ordinaria chiusura dei nostri uffici?

Il quesito, per ora, non ha risposta.

#### **Il comunicato dell'Associazione Nazionale Commercialisti**

La descritta situazione è stata oggetto di attenzione anche da parte dell'Associazione Nazionale Commercialisti, che, tramite il suo Presidente, Marco Cuchel ha espresso tutto il suo disappunto: "ci sono state segnalate situazioni che attestano il blocco della procedura di invio dei dati già dal giorno successivo alla scadenza, con la conseguente impossibilità, contrariamente a quanto dispone la legge, di sanare le errate comunicazioni attraverso l'invio dei dati corretti. In caso di dati scartati, infatti, dal giorno 10 febbraio il Sistema TS non elabora gli invii dei file corretti, rilevando l'errore dell'avenuta trasmissione oltre il termine previsto e la conseguente mancata comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate".

"Oggi – prosegue il Presidente Cuchel – la nostra Associazione ha avuto conferma di questa condizione rivolgendosi all'assistenza del Sistema TS, la quale riferisce che i file dei dati corretti, inviati successivamente al termine previsto (per questo motivo classificati con il codice di errore S35) confluiscono in un database il cui impiego, evidentemente, è da ritenersi tutt'altro che certo, in ragione del fatto che ancora non si conosce se e quando tali dati saranno messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate".

Conclude quindi Cuchel "a tutte queste domande pretendiamo dall'Amministrazione Finanziaria risposte certe e tempestive, fermo restando che, per i casi evidenziati, è da escludere l'applicazione di sanzioni in capo ai professionisti così come ai contribuenti loro assistiti".

AUTORE: **REDAZIONE FISCAL FOCUS**

CATEGORIE: [PROFESSIONISTI](#) > [ADEMPIMENTI](#)

---

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)

*informati*